Ai sensi dell'articolo 22a della Legge sul sistema della protezione civile ("Gazzetta ufficiale" n. 82/15 118/18 e 31/20) il 23 marzo 2020, il Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia emette la seguente

## DELIBERA

## divieto di allontanamento dal proprio domicilio e dal luogo di residenza fissa nella Repubblica di Croazia

I.

Poiché in alcune aree è in atto un aumento notevole del rischio di trasmissione della malattia COVID-19 e al fine di ridurre la possibilità di un'ulteriore diffusione della stessa, è vietato lasciare il luogo di domicilio e di residenza fissa.

II.

Il divieto di cui al punto I della presente Delibera non si riferisce a:

- a) trasporto e spostamento necessari alla fornitura delle aree menzionate,
- b) migrazioni giornaliera dei dipendenti dei servizi essenziali come: servizio di assistenza sanitaria e veterinaria, fornitura di medicinali e materiali igienico-sanitario, manutenzione dei servizi comunali, approvvigionamento idrico e servizi di drenaggio, fornitura di gas ed elettricità, servizi di sicurezza pubblica,
- c) informazione pubblica
- d) residenti che necessitano di cure mediche urgenti,
- e) per seri motivi familiari, come l'assistenza ai bambini o agli anziani o l'acquisto di cibo e beni di prima necessità,
- f) andata al lavoro e rientro dal lavoro se lo svolgimento del lavoro è necessario e non può essere svolto da casa,
- g) servizi di emergenza e operativi coinvolti nella prevenzione della diffusione del COVID-19.

III.

Le seguenti misure devono essere rispettate all'entrata e all'uscita dal territorio di cui al punto I della presente Delibera:

- rispetto delle distanze sociali
- evitare la sosta e permanenza nelle aree pubbliche
- possesso di un lasciapassare valido che si trova nell'Allegato I della presente Delibera.

Il lasciapassare di ingresso e di uscita dalla zona di domicilio o dalla residenza fissa deve essere rilasciato, certificato e firmato:

- per le circostanze di cui al punto IIa, IIb, IIc, IIf e IIg dalla persona giuridica responsabile,
- per le circostanze di cui al punto IId, dal medico di famiglia prescelto e
- per le circostanze di cui al punto IIe dai comandi competenti della protezione civile.

I Comandi della protezione civile e la Direzione della polizia hanno l'obbligo di applicare e monitorare l'attuazione della misura dettata dalla presente Delibera.

٧.

La suddetta Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata nella "Gazzetta ufficiale".

SIG:AMM.: 810-06/20-01/7 N.PROT.: 511-01-300-20-14 Zagabria, 21 marzo 2020

## IL CAPO DEL COMANDO VICEPRESIEDENTE DEL GOVERNO MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Dott. sc. Davor Božinović

	LASCIAPASSARE/PERMESSO	
Ai sensi degli articoli	II e III della Delibera	sul divieto di lasciare il luogo di domicilio e di residenza
fissa , entrata in vigo:	re il 23 marzo 2020.	
Si permette la circolazione	Nome	Cognome
Motivo dell'autorizzazione		
Per il periodo	Data	Data

## Ordine di notifica:

- 1) Centro operativo della protezione civile, per ulteriore consegna
- 2) Archivio